

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE YOGA "IL DIAMANTE"

Art. 1. - E' costituita l'Associazione culturale yoga " IL DIAMANTE ", una libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

Art.2 - L'Associazione ha sede in Casatenovo (Lecco), Fraz. Modromeno 13

Art .3 - La durata prevista dell'Associazione è illimitata

Art. 4. - L'Associazione culturale yoga " IL DIAMANTE" persegue i seguenti scopi:

- a) Diffondere lo yoga come stato di coscienza al servizio della società, della scuola, di organizzazioni sociali, di enti pubblici e privati.
- b) Trasmettere la conoscenza dello yoga tramite attività di incontro e aggregazione.
- c) Tutelare il benessere e la salute della persona, migliorandone le condizioni fisiche e mentali, anche attraverso prestazioni specifiche dei suoi aderenti o con la collaborazione di operatori esterni.
- d) Rispondere ai bisogni e alle richieste delle donne nella fase di gestazione e di puerperio e delle loro famiglie.
- e) Effettuare studi e ricerche sulle tecniche utilizzate dallo yoga nonché sui testi che supportano tale disciplina.
- f) Aumentare la consapevolezza di sé e del mondo circostante, sviluppando una crescita culturale che si esprima con una migliore relazione con l'ambiente e con gli altri, aumentando il livello di responsabilità individuale e sociale, di rispetto, di tolleranza e di solidarietà.
- g) Collaborare con altre associazioni ed enti promotori di attività aventi finalità compatibili con la filosofia e la pratica dello yoga nel raggiungimento di un benessere psico-fisico della persona.
- h) Attivare programmi in campo sociale, in collaborazione con scuole, centri per anziani, centri socio-educativi, centri di riabilitazione e psico-sociali.

Art.5 L'Associazione culturale yoga "IL DIAMANTE" per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

- a) Attività culturali: conferenze, seminari, lezioni, incontri di formazione e aggiornamento.
- b) Attività didattiche: corsi di yoga rivolti a persone di differenti età; lezioni di yoga specifiche per bambini; incontri teorico-pratici rivolti a donne nel periodo della gestazione e del post-parto; attività corporee e corsi teorico-pratici affini.
- c) Attività editoriale: pubblicazione di atti di conferenze, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute.

Art. 6. - L'Associazione culturale yoga "IL DIAMANTE" è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

Sono definiti:

- soci fondatori le persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell'associazione. Hanno carattere onorario e sono esonerati dal versamento di quote annuali.
- soci ordinari le persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo;

Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.

Art. 7. - L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente controfirmata da almeno un socio fondatore, dal Consiglio direttivo.

Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, al collegio dei probiviri.

Art. 8. - Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione.

I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Collegio dei probiviri.

Art. 9. - Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Art. 10. - Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- beni, immobili e mobili;
- contributi;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali altri contributi stabiliti dal Comitato Direttivo o dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 11. - L'anno finanziario inizia il 1° settembre e termina il 31 agosto di ogni anno. Il primo bilancio dell'Associazione chiude al 31 agosto 2008

Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di dicembre.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 12. – Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei revisori o un Tesoriere;
- il Collegio dei probiviri;

Art. 13. – L'Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede almeno 7 giorni prima della data dell'assemblea.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.

Art. 14. – L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge il Consiglio direttivo, il Collegio dei revisori o il Tesoriere ed il Collegio dei probiviri;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- approva il regolamento interno.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Art. 15. – Il Consiglio Direttivo è composto da minimo di 3 membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno i 2/3 dei membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente.

Art. 16. – Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione Culturale yoga "IL DIAMANTE" Si riunisce almeno una volta all'anno ed è convocato da:

- il Presidente;
- da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata;
- richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;

- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;
- Di ogni riunioni deve essere redatto verbale da affiggere all'albo dell'Associazione.

Art. 17. – Il Presidente dura in carica tre anni ed è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti.

Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedure agli incassi. Il Presidente rappresenta l'Associazione nei rapporti con i terzi.

Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

Art. 18. – Il Collegio dei Revisori è composto da tre soci eletti dall'Assemblea di cui almeno due al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo e può essere sostituito da un Tesoriere, eletto dall'Assemblea anche tra i soci facenti parte del Consiglio Direttivo.

Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

Art. 19. – Il Collegio dei probiviri è composto da tre soci eletti in Assemblea. Dura in carica tre anni.

Il Collegio dei probiviri decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione.

La costituzione del Collegio dei probiviri è decisa dall'Assemblea dei soci; in caso di sua mancata elezione le decisioni previste in capo allo stesso sono rimandate all'Assemblea dei soci.

Art. 20. – Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

Art. 21. – Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

Art. 22. – Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in maniera.